



remediation & waste into development

Eni Rewind S.p.A.

STATUTO SOCIALE

(Assemblea Straordinaria del 14 aprile 2021)

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE -DURATA DELLA SOCIETÀ - CAPITALE - OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO

ART. 1

La Società "Eni Rewind S.p.A.", è disciplinata dal presente Statuto. La denominazione può essere scritta con lettera iniziale maiuscola o minuscola.

ART. 2

La Società ha per oggetto la progettazione, il coordinamento e l'esecuzione di servizi e interventi ambientali. A titolo esemplificativo, gli interventi e i servizi riguardano:

- a) la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, lo stoccaggio provvisorio, il riciclaggio, il riutilizzo e la termovalorizzazione, anche per conto di terzi, di rifiuti e sottoprodotti in genere di qualsiasi origine e specie e attività ad essi connesse;
- b) la compravendita e l'esercizio di impianti di trattamento, lo smaltimento, lo stoccaggio, il riciclaggio e il riutilizzo di rifiuti e sottoprodotti in genere di qualunque origine e specie, di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti alternative, di impianti di sollevamento, depurazione e riuso delle acque;
- c) c) le bonifiche e i recuperi ambientali di siti, strutture, impianti, acque e fondali contaminati ed attività ad essi connesse;
- d) d) gli studi, la consulenza, i piani, i servizi tecnici, l'assistenza, l'organizzazione, la formazione, la ricerca e la sperimentazione, i sistemi di gestione integrati Ambiente, Salute e Sicurezza;
- e) l'effettuazione, anche per conto terzi, di servizi di analisi chimico-fisiche e chimico-biologiche su emissioni inquinanti, residui, terreni e liquidi contaminati mediante laboratori di analisi.

Le citate attività possono essere effettuate nell'interesse, in nome e/o per conto della società controllante e/o delle società da questa direttamente o indirettamente controllate o della Società e/o di sue società controllate o partecipate o anche di terzi per la gestione, il mantenimento e la valorizzazione delle rispettive attività e patrimoni.

La Società ha altresì per oggetto: l'esercizio - diretto e/o per il tramite di società o enti partecipati - della attività di ricerca, di produzione e di commercializzazione nei settori chimico, minerario (escluso quello petrolifero), della raffinazione petrolifera; la somministrazione anche a terzi di servizi tecnici e generali; la gestione, anche per conto terzi, di immobili, nonché la promozione, lo sviluppo e la realizzazione anche per conto terzi, di iniziative industriali e di piani di riconversione.

La Società può svolgere la sua attività sia in Italia sia all'estero.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

ART. 3

La Società ha sede in San Donato Milanese (MI).

Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia e all'estero.

ART. 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata ai sensi di legge. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

ART. 5

Il capitale sociale è di euro 281.857.871,44 (duecentottantunomilioniottocentocinquantasettemilaottocentosettantuno virgola quarantaquattro) diviso in n. 198.899.402 (centonovantottomilioniottocentonovantanovemilaquattrocentodue) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

ART. 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

ART. 6

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni; pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

ART. 7

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

ART. 8

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

ASSEMBLEA

ART. 9

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e comunque nei tempi richiesti per l'approvazione del bilancio della Capogruppo.

Le assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del consiglio di amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

ART. 10

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a. r. o telefax o posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci e deve essere ricevuto dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

ART. 11

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Possono partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel Libro dei Soci almeno due giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'assemblea ha avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

ART. 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 13

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di amministrazione o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14

La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.

SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ART. 15

La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione; l'attività di controllo è affidata al collegio sindacale, a eccezione della revisione legale dei conti, esercitata da una società di revisione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

ART. 16

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche nel corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo; se l'Assemblea lo aumenta, provvede alla nomina dei nuovi Amministratori. Il mandato degli Amministratori così nominati cessa con quello degli Amministratori in carica al momento della loro nomina.

ART. 17

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione, il quale compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale.

È attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- la fusione per incorporazione tra società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano interamente possedute, o possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del codice civile;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

ART. 18

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Nomina altresì un segretario, anche non amministratore.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;
- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno dei suoi membri e/o a un Direttore Generale, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione può altresì attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, per la sottoscrizione di atti, di contratti e documenti in genere, anche a dipendenti della Società e a terzi relativi a operazioni oggetto di deliberazione da parte del Consiglio medesimo.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo,

per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.

ART. 19

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'amministratore più anziano cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, l'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare. La convocazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.

Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i sindaci.

Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio o videoconferenza nei quali gli intervenienti possono affluire.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dall'Amministratore più anziano cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore presente più anziano di età.

ART. 20

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

ART. 21

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la rimunerazione determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

ART. 22

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

I sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

ART. 23

La rappresentanza legale e la firma sociale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'amministratore cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.

BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI

ART. 24

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così attribuito:

- almeno il 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso dell'esercizio di acconti sul dividendo.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 25

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.

F.to Gianpaolo Cesati



remediation & waste into development

Eni Rewind S.p.A

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.

Sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Boldrini, 1 Capitalesociale € 281.857.871,44 i.v. Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 09702540155